



## ORDINANZA N° 104/09

### IL SINDACO

**Premesso che** il suolo pubblico ( strade, marciapiedi, giardini pubblici) per incuria dei proprietari o dei conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali , recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni;

**Premesso che** l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute (G.U. 68 del 23.03.2009) stabilisce all'art. 1 norme riguardanti i proprietari o conduttori di cani, al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose ;

**Premesso che** la medesima Ordinanza all'art. 2 comma 4 stabilisce altresì che “ è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse....”

**Vista** la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia al rispetto delle predette norme;

**Visto** l'art 7/bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'art.16 Legge n° 3 del 2003;

**Visto** l'art. 54 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

### ORDINA

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  - b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  - c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2) a munirsi dell'attrezzatura necessaria per raccogliere ed asportare gli escrementi dell'animale (pinze, palette e sacchetti di plastica);

3) provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni ;

## **AVVERTE**

che i trasgressori della presente Ordinanza sono passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa e specificatamente:

da €25,00 a €500,00 per chi non rimuove le deiezioni dal suolo pubblico

da €25,00 a €500,00 per chi è trovato sprovvisto dell'occorrente per rimuovere le deiezioni

da €25,00 a €500,00 per chi è trovato sprovvisto di guinzaglio o museruola

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso avanti a Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini previsti dalla Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 24.11.1971 N. 1199

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e l'affissione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Ministero del Lavoro della salute e delle politiche Sociali in data 3marzo 2009.

Bracciano li, 06 ottobre 2009

Il Sindaco  
Giuliano Sala